

Giovedì 19 febbraio 2009

- visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0216/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2007)0287

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. ...)

Aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto *

P6_TA(2009)0072

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

(2010/C 76 E/24)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0428),
- visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0299/2008),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0047/2009),

Giovedì 19 febbraio 2009

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 6**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4**

(4) Nella comunicazione sopra menzionata, la Commissione ha concluso che l'applicazione di aliquote IVA distinte ai servizi prestati localmente non pone **reali problemi** per il buon funzionamento del mercato interno. È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a servizi come quelli ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010, i servizi connessi al settore dell'edilizia abitativa e all'assistenza delle persone e i servizi di ristorazione. **Queste modifiche consentiranno inoltre agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai lavori di ammodernamento e riparazione destinati ad accrescere il risparmio e l'efficienza energetica.**

(4) Nella comunicazione sopra menzionata, la Commissione ha concluso che l'applicazione di aliquote IVA distinte ai servizi prestati localmente non pone **rischi seri** per il buon funzionamento del mercato interno **e può avere effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro e la lotta all'economia sommersa.** È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a servizi come quelli ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010, i servizi connessi al settore dell'edilizia abitativa e all'assistenza delle persone e i servizi di ristorazione. **Applicare aliquote IVA ridotte in tali ambiti avrebbe un effetto positivo sulla ristrutturazione di numerosi settori dei servizi, in quanto ridurrebbe il livello del lavoro non dichiarato. Gli Stati membri dovrebbero fornire alle imprese indicazioni chiare e accessibili sull'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte.**

Emendamento 7**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)**

(4 bis) Per quanto concerne il settore dell'edilizia abitativa, la presente direttiva consente inoltre agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai lavori di ammodernamento e riparazione destinati ad accrescere il risparmio e l'efficienza energetici.

Emendamento 2**Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato – punto 5 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III – punto 11

5 bis) il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11) cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, incluse le macchine, a esclusione di beni di investimento quali gli edifici;»

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 5**Proposta di direttiva – atto modificativo****Allegato – punto 7**

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III – punto 16

(16) prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

(16) prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività, **quali ad esempio monumenti e pietre tombali, e la relativa manutenzione;**

Emendamento 4**Proposta di direttiva – atto modificativo****Allegato – punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III – punto 18 bis (nuovo)

7 bis) è aggiunto il seguente punto:

«18 bis) vestiario e calzature per bambini;»

Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

P6_TA(2009)0079

Decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (2008/2164(ACI))

(2010/C 76 E/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del suo Presidente in data 1° ottobre 2008,
- visto il progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),
- visto l'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE,
- vista la dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,
- vista la lettera del Consiglio del 26 gennaio 2009 che informa le altre istituzioni e gli organismi responsabili della creazione dell'Ufficio delle pubblicazioni in merito a talune modifiche alla proposta di decisione approvata dal comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni il 9 gennaio 2001 e adottata dal Consiglio il 19 gennaio 2009 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0426/2008),

⁽¹⁾ Documento 14485/1/08 REV 1 e REV 2.